



Consorzio per le
AUTOSTRAD E SICILIANE

Data della deliberazione

23 novembre 2021

N° **39 / CD**

OGGETTO:

**Progetto esecutivo per
la realizzazione del
Lotto 9 dell'Autostra-
da A/18 Siracusa-Gela
– Autorizzazione al
Dirigente Generale
alla sottoscrizione del-
l'Atto di accordo**

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventitre** del mese di **novembre**, alle ore **13,45**, in Messina, presso gli Uffici del Consorzio, si è riunito il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente, Avv. Francesco Restuccia, con l'intervento dei Signori:

Avv. Chiara Sterrantino - Componente

Assiste il Dirigente Generale, Ing. Salvatore Minaldi.

O M I S S I S

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO

CHE, sulla scorta di specifiche Convenzioni, Technital S.p.A. ha svolto – per conto dei Consorzi all'epoca costituiti per la realizzazione delle autostrade siciliane di competenza, Consorzi poi incorporati dell'odierno Consorzio per le Autostrade Siciliane – varie prestazioni per la realizzazione dell'autostrada Messina-Palermo nonché dell'autostrada Siracusa-Gela.

CHE, a seguito di giudizi intentati dalle parti nel corso degli anni e dinanzi a diverse Sedi giudiziarie – come meglio declinati e delineati nello schema di accordo che viene allegato al presente atto per costituirne parte formale e sostanziale – veniva emessa dal Tribunale di Palermo, in uno dei giudizi, sentenza 2/8/2021 n° 3256/2021, con la quale veniva dichiarata *“la nullità delle convenzioni stipulate tra le parti per la progettazione e la direzione dei lavori dei tratti autostradali Siracusa-Gela ...”*, con conseguente condanna di Technital S.p.A. a pagare.

CHE, a seguito di confronti intercorsi, meglio definiti nell'allegato schema di accordo, finalizzati a condividere *“l'opportunità di trovare un'intesa basata sull'imprescindibile presupposto dell'intangibilità delle rispettive posizioni e diritti espressi negli anzidetti giudizi, in attesa della definitiva decisione, con efficacia di giudicato, sulla sorta delle convenzioni di cui al punto 1 della presente premessa da parte dell'autorità giudiziaria”*, le parti hanno convenuto la sottoscrizione di un accordo come dall'allegato schema.

CHE si rende necessario prendere atto dello schema di accordo e, quindi, di autorizzare il Dirigente Generale alla sottoscrizione del medesimo atto.

Tanto premesso e ritenuto

VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

si propone che il Consiglio Direttivo

deliberi

PRENDERE ATTO dello Schema di accordo, con le pattuizioni in esso espressamente declinate e dettagliate, da stipularsi tra il Consorzio per le Autostrade Siciliane e Technital S.p.A. relativo al Progetto Esecutivo per la realizzazione del Lotto 9 dell'Autostrada A/18 Siracusa-Gela, allegato al presente provvedimento per costituirne parte formale e sostanziale.

AUTORIZZARE il Dirigente Generale pro tempore del Consorzio alla sottoscrizione dell'anzidetto accordo tra le parti, come da Schema allegato.

Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Miraldi)



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTE le premesse ed i contenuti esposti nella parte motiva della superiore proposta.

VISTI i pareri – come di seguito espressi – in ordine all'adozione del presente provvedimento:

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario e di Ragioneria

in ordine alla proposta di deliberazione relativa a: *“Progetto esecutivo per la realizzazione del Lotto 9 dell'Autostrada A/18 Siracusa-Gela – Autorizzazione al Dirigente Generale alla sottoscrizione dell'Atto di accordo”*, esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile
(Dott.ssa Caterina Lombardo)



Il Dirigente Generale

in ordine alla proposta di deliberazione relativa a: *“Progetto esecutivo per la realizzazione del Lotto 9 dell'Autostrada A/18 Siracusa-Gela – Autorizzazione al Dirigente Generale alla sottoscrizione dell'Atto di accordo”*, esprime in linea tecnica parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Minaldi)



VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

ad unanimità di voti

D E L I B E R A

PRENDERE ATTO dello Schema di accordo, con le pattuizioni in esso espressamente declinate e dettagliate, da stipularsi tra il Consorzio per le Autostrade Siciliane e Technital S.p.A. relativo al Progetto Esecutivo per la realizzazione del Lotto 9 dell'Autostrada A/18 Siracusa-Gela, allegato al presente provvedimento per costituirne parte formale e sostanziale.

AUTORIZZARE il Dirigente Generale pro tempore del Consorzio alla sottoscrizione dell'anzidetto accordo tra le parti, come da Schema allegato. ♡



Il Segretario
(Ing. Salvatore Minaldi)



Il Presidente
(Avv. Francesco Restuccia)

Accordo

tra

il Consorzio per le Autostrade Siciliane, con sede legale in Messina, Contrada Scoppo, c.a.p. 98122, codice fiscale 01962420830, in persona del Direttore Generale ing. Salvatore Minaldi, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta delibera del Consiglio direttivo ,

e

la Technital S.p.A., con sede in Verona, via Carlo Cattaneo, n. 20, codice fiscale 05139031008, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*, ing. Alberto Scotti, giusta i poteri conferitigli in conformità al disposto statutario,

premesso che

1. sulla scorta di specifiche Convenzioni, Technital ha svolto per conto dei Consorzi all'epoca costituiti per la realizzazione delle autostrade siciliane, poi incorporati nel Consorzio per le Autostrade Siciliane (di seguito solo "CAS") varie prestazioni per la realizzazione dell'autostrada da Messina - Palermo (convenzioni del 27 gennaio 1966, del 29 maggio 1968, dell'1 febbraio 1969, del 20 settembre 1983 e del 27 giugno 1984) e dell'autostrada Siracusa - Gela (convenzioni del 28 ottobre 1965, del 20 aprile 1967, del 20 aprile 1970, del 21 aprile 1971 e del 27 giugno 1984) (di seguito anche solo le "Convenzioni");
2. con atto di citazione del 30.9.2015, la Technital S.p.A. conveniva, innanzi all'On.le Tribunale di Roma, il Consorzio per le Autostrade Siciliane, il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché l'Anas S.p.A., per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"Piaccia all'On.le Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di impresa, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa,

1. dichiarare la vigenza del rapporto concessorio di cui alla Convenzione del 27.11.2000 (doc. n. 1) nei confronti di tutte le parti convenute;

2. accertare l'inadempimento del CAS alle obbligazioni di cui ai contratti relativi alla Progettazione e alla Direzione Lavori per la realizzazione dell'Autostrada Messina Palermo, così come meglio descritto in narrativa, e, per l'effetto, condannare il medesimo Consorzio Autostrade siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore:

a) al pagamento, per tutti i titoli meglio dedotti nella narrativa stessa, dell'importo di € 1.627.304,83 o di quel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre imposte, contributo previdenziale e accessori di legge;

b) al pagamento degli interessi al tasso convenzionale, se previsto, o a quello di cui al D.Lvo 231/2002 e successive modificazioni o ad altro tasso ritenuto di giustizia, da ogni singola scadenza sino al saldo;

c) al risarcimento del danno ex art. 1224 c.c. nella misura che sarà determinata in corso di giudizio o ritenuta, comunque di giustizia, anche in via equitativa;

3. accertare l'inadempimento del CAS alle obbligazioni di cui ai contratti relativi alla Progettazione dell'Autostrada Siracusa Gela, così come meglio descritto in narrativa, e, per l'effetto, condannare il medesimo Consorzio Autostrade siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore,

a) al pagamento, per tutti i titoli meglio dedotti nella narrativa stessa, dell'importo di € 56.083.591,85 o di quel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre imposte, contributo previdenziale e accessori di legge;

b) al pagamento degli interessi al tasso convenzionale, ove previsto, o a quello di cui al D.Lvo 231/2002 e successive modificazioni o ad altro tasso ritenuto di giustizia, da ogni singola scadenza sino al saldo;

c) al risarcimento del danno ex art. 1224 c.c. nella misura che sarà determinata in corso di giudizio o ritenuta, comunque di giustizia, anche in via equitativa;

4. accertare l'inadempimento del CAS alle obbligazioni di cui ai contratti relativi alla Direzione dei Lavori per la realizzazione dell'Autostrada Siracusa Gela, così come meglio descritto in narrativa, e, per l'effetto, condannare il medesimo Consorzio Autostrade siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore,

a) al pagamento, per tutti i titoli meglio dedotti nella narrativa stessa, dell'importo di € 3.935.623,18 o di quel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre imposte, contributo previdenziale e accessori di legge;

b) al pagamento degli interessi al tasso convenzionale, se previsto, o a quello di cui al D.Lvo 231/2002 e successive modificazioni o ad altro tasso ritenuto di giustizia, da ogni singola scadenza sino al saldo;

c) al risarcimento del danno ex art. 1224 c.c. nella misura che sarà determinata in corso di giudizio o ritenuta, comunque di giustizia, anche in via equitativa;

5. sempre per l'effetto dell'accertamento dell'inadempimento di cui alle precedenti domande 2, 3 e 4, ivi compresa la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., condannare il Consorzio Autostrade siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1453 c.c. nella misura che sarà determinata in corso di giudizio o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;

6. accertata la richiesta del Consorzio convenuto di sospensione delle prestazioni di Technital relative ai contratti versati in atti, determinare – nel caso, anche alla luce dell'accertamento tecnico preventivo richiesto al Presidente del Tribunale di Roma con ricorso ex art. 696 c.p.c. del 31.7.2015 (r.g. 52984/2015) - le modalità attuative del cd passaggio di consegne tra la Technital e il CAS e/o i soggetti legittimamente nominati o incaricati da quest'ultimo, previo accertamento di tutte le prestazioni rese da Technital, sia ai fini della determinazione del corrispettivo di quest'ultima (così come d'anzì richiesto), sia del termine delle responsabilità della stessa società attrice;

7. in via estremamente gradata, nella denegata ipotesi di accertamento della nullità e/o inefficacia e/o impossibilità, totale o parziale, originaria o sopravvenuta, dei contratti vigenti tra la Technital e il CAS versati in atti, per le ragioni meglio esposte in narrativa, condannare il CAS e/o il Ministero delle Infrastrutture e/o il Ministero dell'Economia e delle Finanze e/o l'ANAS, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento degli importi indicati ai precedenti punti 2, 3 e 4, o a quelli diversi, maggiori o minori, ritenuti di giustizia, anche ai sensi dell'art. 2228 c.c. o, in ulteriore subordine, dell'art. 2041 c.c., avendo riguardo, nel caso, solo alle prestazioni rese nel periodo di accertata invalidità e/o inefficacia e/o impossibilità di tutti o parte dei contratti anzidetti;

8. in ogni caso, con rifusione integrale delle spese, anche di consulenza di parte e d'ufficio, competenze ed anticipazioni dell'accertamento tecnico preventivo e del compenso professionale del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, anche a forfait, e agli accessori di legge”;

3. nel relativo giudizio, incardinatosi, con il n.r.g. 63401/15, innanzi al Giudice, dr. Romano, della Sezione specializzata in materia di Imprese del Tribunale di Roma, si costituiva il CAS, con “comparsa di costituzione” del 22.12.2015, nella quale chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“- in rito: ritenere e dichiarare la propria incompetenza per territorio, essendo competente in via esclusiva ed inderogabile il Tribunale di Palermo, sezione specializzata in materia di impresa, o il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di impresa;

- nel merito: rigettare in tutto o in parte tutte le domande attrici rivolte contro il Consorzio perché infondate in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese, competente ed onorari”;

4. con sentenza n. 22863 del 9.12.2016, il Tribunale di Roma accoglieva l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal CAS individuando nel Tribunale di Palermo, Sezione specializzata per le imprese, il Giudice competente;

5. con atto di citazione del 19.12.2016 la Technital S.p.A. conveniva il Consorzio per le Autostrade Siciliane, a comparire avanti il Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata in materia di impresa (ex art. 3, primo comma, lettera f) D. Lgs. 168/2003), onde sentir accogliere le seguenti conclusioni:

“Piaccia all'On.le Tribunale adito, Sezione Specializzata in materia di impresa, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa,

1. accertare l'inadempimento del CAS alle obbligazioni di cui ai contratti relativi alla Progettazione e alla Direzione Lavori per la realizzazione dell'Autostrada Messina Palermo, così come meglio descritto in narrativa, e, per l'effetto, condannare il medesimo Consorzio Autostrade siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore:

a) al pagamento, per tutti i titoli meglio dedotti nella narrativa stessa, dell'importo di € 24.512.978,82 o di quel diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre imposte, contributo previdenziale e accessori di legge;

- b) al pagamento degli interessi al tasso convenzionale, se previsto, o a quello di cui al D.Lvo 231/2002 e successive modificazioni o ad altro tasso ritenuto di giustizia, da ogni singola scadenza sino al saldo;
- c) al risarcimento del danno ex art. 1224 c.c. nella misura che sarà determinata in corso di giudizio o ritenuta, comunque di giustizia, anche in via equitativa;
- 2. accertare l'inadempimento del CAS alle obbligazioni di cui ai contratti relativi alla Progettazione dell'Autostrada Siracusa Gela, così come meglio descritto in narrativa, e, per l'effetto, condannare il medesimo Consorzio Autostrade siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore,
- a) al pagamento, per tutti i titoli meglio dedotti nella narrativa stessa, dell'importo di € 56.135.073,50 o di quel diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre imposte, contributo previdenziale e accessori di legge;
- b) al pagamento degli interessi al tasso convenzionale, ove previsto, o a quello di cui al D.Lvo 231/2002 e successive modificazioni o ad altro tasso ritenuto di giustizia, da ogni singola scadenza sino al saldo;
- c) al risarcimento del danno ex art. 1224 c.c. nella misura che sarà determinata in corso di giudizio o ritenuta, comunque di giustizia, anche in via equitativa;
- 3. accertare l'inadempimento del CAS alle obbligazioni di cui ai contratti relativi alla Direzione dei Lavori per la realizzazione dell'Autostrada Siracusa Gela, così come meglio descritto in narrativa, e, per l'effetto, condannare il medesimo Consorzio Autostrade siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore,
- a) al pagamento, per tutti i titoli meglio dedotti nella narrativa stessa, dell'importo di € 10.264.342,15 o di quel diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre imposte, contributo previdenziale e accessori di legge;
- b) al pagamento degli interessi al tasso convenzionale, se previsto, o a quello di cui al D.Lvo 231/2002 e successive modificazioni o ad altro tasso ritenuto di giustizia, da ogni singola scadenza sino al saldo;
- c) al risarcimento del danno ex art. 1224 c.c. nella misura che sarà determinata in corso di giudizio o ritenuta, comunque di giustizia, anche in via equitativa;
- 4. sempre per l'effetto dell'accertamento dell'inadempimento di cui alle precedenti domande 2, 3 e 4, ivi compresa la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., condannare il Consorzio Autostrade siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1453 c.c. nella misura di € 44.258.970,31 o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di giudizio o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
- 5. in via estremamente gradata, nella denegata ipotesi di accertamento della nullità e/o inefficacia e/o impossibilità, totale o parziale, originaria o sopravvenuta, dei contratti vigenti tra la Technital e il CAS versati in atti, per le ragioni meglio esposte in narrativa, condannare il CAS in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli importi indicati ai precedenti punti 2, 3 e 4, o a quelli diversi, maggiori o minori, ritenuti di giustizia, anche ai sensi dell'art. 2228 c.c. o, in ulteriore subordine, dell'art. 2041 c.c., avendo riguardo, nel caso, solo alle prestazioni rese nel periodo di accertata invalidità e/o inefficacia e/o impossibilità di tutti o parte dei contratti anzidetti;
- 6. in ogni caso, con rifusione integrale delle spese, anche di consulenza di parte e d'ufficio, competenze ed anticipazioni dell'accertamento tecnico preventivo e del compenso professionale del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, anche a forfait, e agli accessori di legge”;

6. con comparsa del 21.4.2017 si costituiva in giudizio il CAS chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

- “in rito: preliminarmente disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'ANAS S.p.A.;
- sempre preliminarmente, ove la causa introdotta con l'atto di riassunzione dovesse ritenersi nuovo ed autonomo giudizio, dichiarare la litispendenza, disponendo la cancellazione dal ruolo del presente processo,
- nel merito: rigettare integralmente tutte le domande rivolte contro il Consorzio perché infondate in fatto e in diritto”;

7. all'udienza del 13.3.2018, la Technital così precisava le sue conclusioni:

- “previa richiesta di revoca dell'ordinanza del 19.1.2018 piaccia all'On.le Tribunale adito, Sezione Specializzata in materia di impresa, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa,
- 1. accertare l'inadempimento del CAS alle obbligazioni di cui ai contratti relativi alla Progettazione e alla Direzione Lavori per la realizzazione dell'Autostrada Messina Palermo, così come meglio descritto in narrativa, e, per l'effetto, condannare il medesimo Consorzio Autostrade siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore:
- a) al pagamento, per tutti i titoli meglio dedotti nella narrativa stessa, dell'importo di € 25.290.084,04 o di quel diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre imposte, contributo previdenziale e accessori di legge;
- b) al pagamento degli interessi al tasso convenzionale, se previsto, o ad altro tasso ritenuto di giustizia, da ogni singola scadenza sino al saldo;

- c) al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c. nella misura che sarà determinata in corso di giudizio o ritenuta, comunque di giustizia, anche in via equitativa;
2. accertare l'inadempimento del CAS alle obbligazioni di cui ai contratti relativi alla Progettazione dell'Autostrada Siracusa Gela, così come meglio descritto in narrativa, e, per l'effetto, condannare il medesimo Consorzio Autostrade siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore,
- a) al pagamento, per tutti i titoli meglio dedotti nella narrativa stessa, dell'importo di € 53.885.283,35 o di quel diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre imposte, contributo previdenziale e accessori di legge;
- b) al pagamento degli interessi al tasso convenzionale, ove previsto, o ad altro tasso ritenuto di giustizia, da ogni singola scadenza sino al saldo;
- c) al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c. nella misura che sarà determinata in corso di giudizio o ritenuta, comunque di giustizia, anche in via equitativa;
3. accertare l'inadempimento del CAS alle obbligazioni di cui ai contratti relativi alla Direzione dei Lavori per la realizzazione dell'Autostrada Siracusa Gela, così come meglio descritto in narrativa, e, per l'effetto, condannare il medesimo Consorzio Autostrade siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore,
- a) al pagamento, per tutti i titoli meglio dedotti nella narrativa stessa, dell'importo di € 10.874.779,23 o di quel diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre imposte, contributo previdenziale e accessori di legge;
- b) al pagamento degli interessi al tasso convenzionale, se previsto, o ad altro tasso ritenuto di giustizia, da ogni singola scadenza sino al saldo;
- c) al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c. nella misura che sarà determinata in corso di giudizio o ritenuta, comunque di giustizia, anche in via equitativa;
4. sempre per l'effetto dell'accertamento dell'inadempimento di cui alle precedenti domande 2, 3 e 4, ivi compresa la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., condannare il Consorzio Autostrade siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1453 c.c. nella misura di € 44.258.970,31 o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di giudizio o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
5. in via estremamente gradata, nella denegata ipotesi di accertamento della nullità e/o inefficacia e/o impossibilità, totale o parziale, originaria o sopravvenuta, dei contratti vigenti tra la Technital e il CAS versati in atti, per le ragioni meglio esposte in narrativa, condannare il CAS in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli importi indicati ai precedenti punti 2, 3 e 4, o a quelli diversi, maggiori o minori, ritenuti di giustizia, nel caso anche ai sensi dell'art. 2228 c.c. o, in ulteriore subordine, dell'art. 2041 c.c., avendo riguardo, nel caso, solo alle prestazioni rese nel periodo di accertata invalidità e/o inefficacia e/o impossibilità di tutti o parte dei contratti anzidetti;
6. in ogni caso, con rifusione integrale delle spese, anche di consulenza di parte e d'ufficio, competenze ed anticipazioni dell'accertamento tecnico preventivo e del compenso professionale del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, anche a forfait, e agli accessori di legge"; in via subordinata all'accoglimento delle dette conclusioni, la Technital insisteva per l'accoglimento di tutte le richieste istruttorie già formulate nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.;

8. il CAS richiamava le conclusioni già precisate e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di legge per le difese conclusive;

9. con la sentenza n. 5324 del 4.12.2018, il Tribunale di Palermo rigettava le altre eccezioni preliminari del CAS, ma accoglieva l'eccezione di nullità dei contratti intercorsi con Technital per contrasto con l'art. 2 della legge 1815/1939 e pertanto respingeva l'iniziativa di Technital, compensando le spese di lite;

10. la predetta sentenza veniva impugnata dalla Technital con atto di citazione del 19.2.2019 e il relativo giudizio si incardinava dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo con il n.r.g. 432/2019;

11. nel predetto atto di appello, la Technital chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"Piacca all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa e respinta, in accoglimento del presente appello:

a) *in via preliminare, alla luce delle motivazioni del presente appello, così come dedotte ed articolate, dichiarare lo stesso ammissibile ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., sussistendo ragionevoli probabilità di accoglimento del gravame proposto;*

b) in via principale, riformare la sentenza n. 5324/2018 del Tribunale di Palermo, pubblicata il 4.12.2018 e notificata il 15.2.2019, per i motivi svolti nel presente atto e nelle parti censurate in questi ultimi, e, per l'effetto, accogliere le seguenti domande della Technital:

1. accertare l'inadempimento del CAS alle obbligazioni di cui ai contratti in atti per la realizzazione dell'Autostrada Messina Palermo, così come meglio descritto in narrativa, e, per l'effetto, condannare il medesimo Consorzio Autostrade siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore:

a) al pagamento, per tutti i titoli meglio dedotti nella narrativa stessa, dell'importo di € 25.290.084,04 o di quel diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre imposte, contributo previdenziale e accessori di legge;

b) al pagamento degli interessi al tasso convenzionale, se previsto, o ad altro tasso ritenuto di giustizia, da ogni singola scadenza sino al saldo;

c) al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c. nella misura che sarà determinata in corso di giudizio o ritenuta, comunque di giustizia, anche in via equitativa;

2. accertare l'inadempimento del CAS alle obbligazioni di cui ai contratti in atti relativi all'Autostrada Siracusa Gela, così come meglio descritto in narrativa, e, per l'effetto, condannare il medesimo Consorzio Autostrade siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore:

a) al pagamento, per tutti i titoli meglio dedotti nella narrativa stessa, dell'importo di € 53.885.283,35 o di quel diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre imposte, contributo previdenziale e accessori di legge;

b) al pagamento degli interessi al tasso convenzionale, ove previsto, o ad altro tasso ritenuto di giustizia, da ogni singola scadenza sino al saldo;

c) al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c. nella misura che sarà determinata in corso di giudizio o ritenuta, comunque di giustizia, anche in via equitativa;

3. accertare l'inadempimento del CAS alle obbligazioni di cui ai contratti relativi alla Direzione dei Lavori per la realizzazione dell'Autostrada Siracusa Gela e agli altri servizi ivi previsti, così come meglio descritto in narrativa, e, per l'effetto, condannare il medesimo Consorzio Autostrade siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore:

a) al pagamento, per tutti i titoli meglio dedotti nella narrativa stessa, dell'importo di € 10.874.779,23 o di quel diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre imposte, contributo previdenziale e accessori di legge;

b) al pagamento degli interessi al tasso convenzionale, se previsto, o ad altro tasso ritenuto di giustizia, da ogni singola scadenza sino al saldo;

c) al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c. nella misura che sarà determinata in corso di giudizio o ritenuta, comunque di giustizia, anche in via equitativa;

4. sempre per l'effetto dell'accertamento dell'inadempimento di cui alle precedenti domande 2, 3 e 4, ivi compresa la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., condannare il Consorzio Autostrade siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1453 c.c. nella misura di € 44.258.970,31 o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di giudizio o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;

5. in via estremamente gradata, nella denegata ipotesi di accertamento della nullità e/o inefficacia e/o impossibilità, totale o parziale, originaria o sopravvenuta, dei contratti vigenti tra la Technital e il CAS versati in atti, per le ragioni meglio esposte in narrativa, condannare il CAS in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli importi indicati ai precedenti punti 2, 3 e 4, o a quelli diversi, maggiori o minori, ritenuti di giustizia; o, in ulteriore subordine, dell'art. 2041 c.c., avendo riguardo, nel caso, solo alle prestazioni rese nel periodo di accertata invalidità e/o inefficacia e/o impossibilità di tutti o parte dei contratti anzidetti;

6. in ogni caso, con rifusione integrale delle spese, anche di consulenza di parte e d'ufficio, competenze ed anticipazioni dell'accertamento tecnico preventivo e del compenso professionale del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, anche a forfait, e agli accessori di legge".

In via subordinata all'accoglimento delle dette conclusioni, la Technital chiede accogliere tutte le richieste istruttorie già formulate nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. del 28.9.2017, del 25.10.2017 e del 16.11.2017 da intendersi qui per intero trascritte.";

12. nel detto giudizio si costituiva il CAS con comparsa del 30.5.2019 nella quale chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"confermare la sentenza impugnata, ovvero, in ogni caso, con qualunque altra statuizione, anche di rito, in accoglimento delle eccezioni e difese già svolte in prime cure e qui riproposte, rigettare integralmente le domande dell'appellante. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.";

13. il detto giudizio è stato rinviato dalla Corte d'Appello di Palermo, con provvedimento del 31.5.2021, all'udienza del 24.11.2023 per la precisazione delle conclusioni;

14. in data 8.2.2018, il Consorzio Autostrade Siciliane conveniva la Technital S.p.A. dinanzi al Tribunale di Palermo, Sezione specializzata per le imprese, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

*“Voglia il Tribunale adito,
respinta ogni contraria richiesta:
- accertare, ritenere e dichiarare con qualsiasi statuizione la nullità degli atti negoziali asseritamente sottoscritti tra le Parti a far data dal 1965 ed in particolare:
Autostrada A18 Siracusa- Gela:
a) la convenzione del 28/10/1965;
b) la convenzione suppletiva alla prima del 20/04/1967;
c) una 1° convenzione integrativa del 20/04/1970;
d) una 2° convenzione integrativa sempre del 20/04/1970;
e) la convenzione per la direzione dei lavori del 21/04/1971 con la STR - Studi Tecnici e Realizzazioni S.p.A., poi incorporata nell'anno 1998 nella Technital S.p.A.;
Autostrada A20 Messina -Palermo:
f) la convenzione del 27/01/1966;
g) la convenzione del 29/05/1968;
h) la convenzione integrativa del 01/02/1969;
i) la convenzione novativa del 20/09/1983;
j) l'atto aggiuntivo alla novativa del 27/06/1984.
- per l'effetto, condannare la Technital S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione nelle mani del Consorzio per le Autostrade Siciliane, di tutto quanto dal Consorzio corrisposto nel tempo alla predetta Società a titolo di corrispettivo dovuto in forza, ai sensi o sulla base degli atti sopra richiamati;
- aumentare il superiore importo di interessi, come per legge, e rivalutazione monetaria;
- accertare e ritenere che la Società Technital S.p.A. deve tenere indenne il Consorzio per le Autostrade Siciliane dei danni dallo stesso subiti per effetto degli errori progettuali sulla base dei quali sono intervenute le condanne e le transazioni indicate nella relazione del dott. Ubaldo Luxi del 31/07/14;
- per l'effetto, condannare la Technital S.p.A. al pagamento in favore del Consorzio degli importi corrisposti dallo stesso a terzi in dipendenza delle condanne subite in sede giudiziaria o arbitrale, per effetto di errori progettuali commessi dalla convenuta Technital S.p.A., e comunque per fatto e colpa della stessa, relativi all'esecuzione degli appalti richiamati nel presente atto, ovvero alla maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
- aumentare il superiore importo di interessi, come per legge, e della rivalutazione monetaria.”*

15. la causa introdotta con il detto atto di citazione si incardinava davanti al Tribunale di Palermo con il n.r.g. 2960/2018;

16. in data 12.6.2018, si costituiva in giudizio la Technital S.p.A con comparsa di risposta e chiamata in causa del terzo, nella quale chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, per quanto dedotto in narrativa,

in via preliminare:

- autorizzare la Technital s.p.a. a chiamare in causa la Generali Italia S.p.A., con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, n. 14 (cap 31021), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Treviso 00409920584, in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentire accogliere nei confronti della predetta le domande di seguito precisate; per l'effetto, disporre lo spostamento della prima udienza ai sensi degli artt. 167 e 269 c.p.c. con l'adozione di ogni ulteriore provvedimento in rito;

- dichiarare la litispendenza e dunque la cessazione, qui, del contendere sulle materie già oggetto delle seguenti cause:

*a) Tribunale di Palermo n.r.g. 13412/2017 promosso da Ricciardello Costruzioni s.r.l.;
b) Tribunale di Palermo n.r.g. 14253/2014 promosso da Kopa S.p.A.;
c) Tribunale di Messina, sentenza del 3.12.2012 promosso da CIEL;
o, comunque adottare ogni necessario provvedimento in rito, finanche la sospensione del corrente giudizio in attesa della definizione delle cause anzidette (docc. nn. 47/49);
nel merito*

1. in accoglimento dell'eccezione di compromesso, accertare la competenza arbitrale in considerazione delle

clausole compromissorie contenute nei contratti di cui ai documenti da 10 a 19 della produzione avversaria (e specificamente del disposto degli artt. 19 della Convenzioni 28.10.1965 e 18 della Convenzione 20.9.1983 docc. nn. 1/9), con ogni conseguente provvedimento in rito;

2. dichiarare comunque improponibile e/o inammissibile ogni avversa domanda; o comunque accertare la decadenza del CAS da ogni azione e/o la prescrizione di ogni diritto ragione o pretesa; o, comunque, accertare la totale infondatezza dell'avversa azione e dunque rigettarla per tutti i motivi esposti in narrativa;

3. in via subordinata, e salvo gravame, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, di domande nei confronti della Technital s.p.a. escludere e/o diminuire il risarcimento anche ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.; e in ogni caso, condannare la Generali Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevarla e tenerla indenne e, nel caso, a rifonderla di ogni somma che dovesse essere dichiarata tenuta a pagare a qualsiasi titolo in dipendenza dei fatti e dei titoli dedotti in giudizio;

4. condannare il CAS al risarcimento del danno, ex art. 96, primo e/o terzo comma, c.p.c., eventualmente anche in via sanzionatoria e d'ufficio, nella misura ritenuta equa e di giustizia;

5. in ogni caso, condannare il CAS alla refusione delle spese di lite, oltre il rimborso forfetario delle spese generali e degli accessori di legge”;

17. con provvedimento del 15.6.2018 il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo GENERALI ITALIA S.P.A.;

18. il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 3256/2021 del 2.8.2021, comunicata in pari data, così decideva:

“Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,

- *Dichiara la nullità delle convenzioni stipulate tra le parti per la progettazione e la direzione dei lavori dei tratti autostradali Siracusa – Gela (convenzioni del 28 ottobre 1985, 20 aprile 1967, 20 aprile 1970; 20 aprile 1970; 21 aprile 1971) e Messina – Palermo (convenzioni del 27 gennaio 1966; 29 maggio 1968; 1 febbraio 1969; 20 settembre 1983; 27 giugno 1984);*
- *Condanna Technital S.p.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Consorzio per le Autostrade siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo di € 62.443.934,41, oltre agli interessi al saggio legale da liquidarsi a far tempo dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo;*
- *Rigetta le altre domande dell'attore;*
- *Dichiara assorbita la domanda di manleva avanzata da Technital S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Generali Italia S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore;*
- *Compensa le spese di lite tra attore e convenuta;*
- *Nulla per le spese nei confronti di Generali Italia S.p.A.”;*

considerato che

27. Technital si appresta a notificare atto di impugnazione della predetta sentenza n. 3256/2021;

28. di seguito, tutti i giudizi indicati ai precedenti punti da 2 a 27 della presente premessa, verranno indicati complessivamente i **“Giudizi”**;

29. le Parti si sono confrontate sull'intera materia del contendere e sugli impatti di quest'ultima sul programmato corso delle realizzazioni infrastrutturali interessate dai rapporti tra le Parti stesse e, al prudente fine di mitigare gli effetti della futura decisione definitiva del contendere senza alcuna compromissione di quest'ultima, hanno valutato l'opportunità di trovare un'intesa basata sull'imprescindibile presupposto dell'intangibilità delle rispettive posizioni e diritti espressi negli anzidetti Giudizi, in attesa della definitiva decisione, con efficacia di giudicato, sulla sorte delle Convenzioni di cui al punto 1 della presente premessa da parte dell'Autorità giudiziaria;

tanto premesso, tra le parti così come meglio indicate in epigrafe, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*,

si conviene e si stipula



quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, al pari degli atti qui allegati o anche solo espressamente richiamati, quali, in particolare, le rispettive difese negli anzidetti Giudizi.
2. Le Parti, impregiudicati i diritti e le pretese, rispettivamente e reciprocamente, avanzati nelle azioni svolte nei Giudizi, convengono quanto segue:

a. Technital, sul presupposto dalla stessa ritenuto, ma contestato dal CAS, della permanenza di efficacia delle Convenzioni di cui al punto 1 della premessa e dell'obbligatorietà, per la stessa Società, dell'adempimento alle prescrizioni di queste ultime, anche al fine di evitare soluzioni di continuità e pregiudizi allo sviluppo infrastrutturale perseguito dalle predette Convenzioni, si obbliga a consegnare allo stesso Consorzio il Progetto Esecutivo del Lotto 9 dell'autostrada Siracusa-Gela e a rendere, altresì, ogni altra prestazione al fine del conseguimento delle autorizzazioni e approvazioni nei termini di cui all'allegato "A" al presente atto. Per redazione del Progetto Esecutivo del Lotto 9 si intende l'assolvimento di tutte le attività necessarie o utili ad attribuire al progetto stesso i contenuti di cui all'art. 23, comma 8, d. lgs. n. 50/16, nonché le ulteriori attività che competono al progettista nel corso dell'*iter* di approvazione dello stesso. Le prestazioni e consegna di cui ai periodi precedenti, così come la prevista presa in carico da parte del CAS del Progetto esecutivo del Lotto 9 anzidetto, non costituirà, da parte del CAS, neanche implicitamente, conferma dell'esistenza e della validità delle Convenzioni di cui al punto 1 della premessa, né riconoscimento, neanche implicito, di qualsiasi pretesa e/o rivendicazione di Technital da parte del CAS in ragione della nullità - ritenuta da quest'ultimo con l'eccezione accolta dal Tribunale con la ripetuta sentenza n. 3256/2021 del 2.8.2021 - delle predette Convenzioni sottoscritte in violazione dell'art. 2 della legge 1582/1939 già dedotta e qui confermata dal CAS per le ragioni ampiamente illustrate nelle sue difese nei Giudizi e, parallelamente, contestate da Technital. Pertanto, quanto previsto al presente punto del corrente Accordo, non spiegherà alcun effetto sui Giudizi. La violazione dell'obbligo assunto dalla Technital mercé il presente punto a) comporterà, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., la risoluzione della presente convenzione.

b. A fronte di quanto previsto al precedente punto a), tenuto conto dell'interesse pubblico alla prosecuzione dello sviluppo infrastrutturale affidato allo stesso Consorzio e la ritenuta insussistenza di qualsiasi aggravio economico e riflesso sulle azioni promosse nei Giudizi, il CAS si obbliga, a sua volta, a non mettere in esecuzione, in nessuna forma, neanche mediata (ad esempio, attraverso richiesta cautelare), la sentenza n. 3256/2021 del

Tribunale di Palermo - che sarà, come detto, oggetto di impugnazione da parte di Technital – e così nessun altro provvedimento che sarà eventualmente in futuro emesso a carico di Technital, sino al passaggio in giudicato della sentenza con cui sarà definito il giudizio, ovvero, in ogni caso, sino al 30 giugno 2026. Il presente *pactum de non petendo*, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza con cui sarà definito il giudizio, ovvero, se anteriore, alla scadenza del termine del 30 giugno 2026.

Inoltre, il presente accordo si intenderà risolto nel caso in cui, nelle more di tale giudizio di appello, la Technital, per qualsiasi ragione e causa, divenga creditrice del CAS in virtù di un provvedimento giudiziario esecutivo (sentenza, decreto, ordinanza), e sino alla concorrenza di tale credito.

3. Eventuali variazioni, modifiche o rinunce di qualunque clausola del presente accordo saranno valide e vincolanti esclusivamente se approvate per iscritto dalla Parte nei cui confronti tale variazione, modifica o rinuncia viene richiesta. L'eventuale rinuncia di specifiche clausole ad opera di una Parte non potrà applicarsi a qualunque altra clausola contrattuale senza un'esplicita indicazione in tal senso della Parte rinunciataria, salvo che tale rinuncia sia diversamente ed espressamente prevista. Qualsiasi articolo, paragrafo o altra disposizione del presente accordo che sia o divenisse invalida o ineseguibile, sarà rimossa nei termini consentiti dalla legge applicabile e diverrà pertanto inefficace per quanto riguarda il contenuto divenuto illecito, invalido o ineseguibile, senza con ciò pregiudicare la validità delle restanti disposizioni contrattuali, nei limiti di cui all'art. 1419 c.c., e quindi la nullità della singola clausola potrà determinare la nullità dell'intero presente atto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità; la clausola invalidata dovrà essere sostituita da nuove norme che rispecchino l'intento contrattuale della Parti.
4. E' allegato al presente atto, sotto la lettera "A", il cronoprogramma per completare la fase approvativa del Lotto 9 dell'autostrada Siracusa-Gela.
5. L'efficacia del presente accordo è subordinata all'adozione di apposita delibera da parte del Consiglio direttivo del CAS.
Palermo, data di invio

Consorzio per le Autostrade siciliane

Technital S.p.A.

TECHNITAL S.p.A.
Presidente e Amministratore Delegato
(Dott. Ing. Alberto Scotti)